



**COMUNE DI FOSSALTO**  
**(Provincia di Campobasso)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**Numero 15 Del 12-10-2020**

**Oggetto:** DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

<b>DOTT. NONNO SAVERIO</b>	<b>P</b>	<b>RUSSO MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>DOTT.SSA CORNACCHIONE ANTONELLA</b>	<b>P</b>	<b>CIARLARIELLO MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>FUSARO NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>GEOM. CIARMELA NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>COLANGELO LUDOVICA</b>	<b>P</b>	<b>PIEDIMONTE COSTANTINO</b>	<b>P</b>
<b>PASSARO GIANFRANCO</b>	<b>P</b>	<b>VERGALITO IVAN</b>	<b>P</b>
<b>D'ALESSANDRO ANTONIO</b>	<b>P</b>		

presenti n. 11 e assenti n. 0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il dott. Saverio Nonno, in qualità di sindaco.

Partecipa la dott.ssa Silvia Perrella, Segretario comunale, con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi del D.L.vo 18/08/2000, n. 267:

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.  
Fossalto, li 12-10-2020

**Il Responsabile del Servizio**

f.to Dott. Saverio Nonno

VISTO: Si esprime parere Favorevole per la Regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.  
Fossalto, li 12-10-2020

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**

f.to Dott. Saverio Nonno

Preliminarmente, il sindaco, relaziona sull'argomento, evidenziando che le tariffe sono state ridotte del 30% per le utenze non domestiche, al fine di fronteggiare la chiusura temporanea degli esercizi, dovuta all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Interviene il consigliere Ciarmela Nicola, il quale fa rilevare che i tanti disagi imposti alle attività produttive, dall'emergenza sanitaria in atto, imponevano un aumento della riduzione che ben poteva arrivare al 50%.

Preannuncia, in forza di quanto evidenziato, la contrarietà della minoranza all'approvazione della proposta di deliberazione in argomento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visti i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

*683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili." 683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*

Dato atto, inoltre, che:

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti da PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive

*modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

*“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributicomunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

**Dato atto** che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito, da ultimo, al 30 settembre 2020, e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000.

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dell'11/04/2019 con la quale veniva approvato il Piano finanziario per l'anno 2019 e le relative tariffe per l'esercizio finanziario 2019.

**Considerato** che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

**Visto** l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di febbraio per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

#### **Richiamato**

- il DPCM del 22 marzo 2020;
- il DPCM dell'1 aprile, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;
- il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;
- l'art. 107, commi 2 4 e 5 del DL 18/2020 che ha differito al 30 giugno l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottare le tariffe per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intera comunità di Fossalto, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Vista la situazione economica attuale si ritiene opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019, approvate con deliberazione di consiglio Comunale n. 2 dell'11/04/2019, per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal Pef Arera in un così difficile momento storico, dando atto che, per il solo esercizio finanziario 2020, di disporre un'agevolazione del 30%, sulla tariffa variabile, per tutte le utenze non domestiche;

Viste inoltre le difficoltà che gli enti hanno nel gestire le spedizioni degli avvisi di pagamento, in ottemperanza alle disposizioni normative contingenti, si ritiene utile stabilire che le rate di pagamento del tributo TARI sono le seguenti:

- acconto 1^rata / rata unica 30/11/2020;
- 2^rata 31/12/2020.

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi di cui in premessa;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli 8, 3 contrari (Ciarmela Nicola, Vergalito Ivan e Piedimonte Costantino) resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di Approvare le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista motivazionale;
2. di Approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, approvate con deliberazione di consiglio Comunale n. 5 del 1/04/2019, come elencate nell'allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che, per il solo esercizio finanziario 2020, sia applicata un'agevolazione del 30%, sulla tariffa variabile, per tutte le utenze non domestiche;

3. che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 2) sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art. 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;
4. di disporre che le rate di pagamento del tributo TARI sono le seguenti:
  1. acconto 1^ rata / rata unica 30/11/2020;
  2. 2^ rata 31/12/2020.
5. di disporre che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA;
6. di trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e palese

### **DELIBERA**

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**Il Presidente**  
F.to Saverio Nonno

**Il Segretario Comunale**  
F.to Silvia Perrella

---

Reg. Pubbl. n° 397 del 28-10-2020

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1°, della Legge 18/6/2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico per quindici giorni consecutivi.

Fossalto li 28-10-2020

**Il Segretario Comunale**  
F.to Silvia Perrella

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:  
viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1°, della Legge 18/6/2009, n. 69 per quindici giorni consecutivi dal 28-10-2020 al 12-11-2020

Fossalto, li 28-10-2020

**Il Segretario Comunale**  
F.to Silvia Perrella

- è divenuta esecutiva il 12-10-2020
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lvo 267/2000);
  - nell' 11 giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lvo 267/2000).

Fossalto, li 28 OTT. 2020

**Il Segretario Comunale**  
F.to Silvia Perrella

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Fossalto, li 28-10-2020



**Il Segretario Comunale**  
(dott.ssa Silvia Perrella)